



Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto; modifica di altri atti normativi (*Allegato*)

Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
1. Codice delle obbligazioni¹	1. Codice delle obbligazioni²
<i>Art. 656b cpv. 4 n. 3</i>	<i>Art. 656b cpv. 4 n. 3</i>
4 I valori soglia vanno calcolati separatamente per gli azionisti e i par-tecipanti nei seguenti casi: 3. l'annuncio dell'avente diritto economico secondo l'articolo 697j.	<i>Abrogato</i>
<i>Titolo ventesimosesto, capo secondo, lett. K (art. 697j–697m)</i>	<i>Titolo ventesimosesto, capo secondo, lett. K (art. 697j–697m)</i>
K. Obbligo di annunciare dell'azionista <i>Art. 697j</i>	K. <i>Abrogata</i> <i>Art. 697j</i>
I. Annuncio dell'avente diritto economico delle azioni	
¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui diritti di partecipazione non sono quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto). ² Se l'azionista è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla l'azionista in applicazione per analogia dell'articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, l'azionista lo deve annunciare alla società. ³ Se è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la controlla, l'azionista deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali. ⁴ L'azionista deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.	<i>Abrogato</i>

¹ RS 220

² RS 220



<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
⁵ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di titoli contabili e sono depositate presso un ente di custodia in Svizzera o iscritte nel registro principale. La società designa l'ente di custodia.	
<i>Art. 697l</i> II. Elenco degli aventi economicamente diritto	<i>Art. 697l</i>
¹ La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati. ² L'elenco menziona il nome e il cognome nonché l'indirizzo degli aventi economicamente diritto. ³ I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui all'articolo 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco. ⁴ L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 697m</i> III. Inosservanza degli obblighi di annunciare	<i>Art. 697m</i>
¹ I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l'azionista non abbia ottemperato a tali obblighi. ² L'azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare. ³ Se l'azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro un mese dall'acquisto dell'azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data. ⁴ Il consiglio d'amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare.	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 718 cpv. 4, terzo periodo</i>	<i>Art. 718 cpv. 4, terzo periodo</i>
⁴ La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.	⁴ ... Essa deve avere accesso al libro delle azioni.
<i>Art. 731b cpv. 1 n. 3</i>	<i>Art. 731b cpv. 1 n. 3</i>
¹ Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società: 3. la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l'elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati;	¹ Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società: 3. la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni;

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto; modifica di altri atti normativi

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 747</i> V. Conservazione del libro delle azioni, dei libri della società e dell'elenco ¹ Il libro delle azioni, i libri della società e l'elenco di cui all'articolo 697l, nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio. ² Il libro delle azioni e l'elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. <i>Titolo ventesimottavo, capo secondo, lett. A n. III^{bis} (art. 790a)</i> <i>Art. 790a</i> III^{bis}. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle quote sociali ¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista quote sociali, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto). ² Se il socio è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla il socio in applicazione per analogia dell'articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, il socio lo deve annunciare alla società. ³ Se è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la controlla, il socio deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali. ⁴ Il socio deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto. ⁵ Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l'elenco degli aventi economicamente diritto (art. 697l) e le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697m) sono applicabili per analogia. <i>Art. 814 cpv. 3, terzo periodo</i> ³ La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco degli aventi economicamente diritto di cui all'articolo 697l.	<i>Art. 747</i> V. Conservazione del libro delle azioni e dei libri della società ¹ Il libro delle azioni e i libri della società devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio. ² Il libro delle azioni deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. <i>Titolo ventesimottavo, capo secondo, lett. A n. III^{bis} (art. 790a)</i> <i>Art. 790a</i> <i>Abrogato</i> <i>Art. 814 cpv. 3, terzo periodo</i> ³ ... Essa deve avere accesso al libro delle quote.
2. Legge del 16 dicembre 2005³ sui revisori	2. Legge del 16 dicembre 2005⁴ sui revisori

³ RS 221.302

⁴ RS 221.302

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 9a cpv. 1 lett. c</i>	<i>Art. 9a cpv. 1 lett. c</i>
¹ Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se: c. non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA)	¹ Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se: c. non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA); è fatta salva l'attività di consulente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro.
3. Codice penale⁵	3. Codice penale⁶
<i>Art. 327</i>	<i>Art. 327</i>
Violazione dell'obbligo di annunciare l'avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali	
Chiunque, intenzionalmente, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 697j capoversi 1–4 o all'articolo 790a capoversi 1–4 del Codice delle obbligazioni (CO) di annunciare l'avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali, è punito con la multa.	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 327a</i>	<i>Art. 327a</i>
Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi	Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi
Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario: a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all'articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO o l'elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all'articolo 697i CO; b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all'articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO o l'elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all'articolo 790a capoverso 5 CO in combinato disposto con l'articolo 697i CO; c. nel caso di una società cooperativa, l'elenco dei soci di cui all'articolo 837 capoversi 1 e 2 CO; d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile (art. 36 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi), il registro delle azioni d'imprenditore o l'elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori di cui all'articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, è punito con la multa.	Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario: a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all'articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO; b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all'articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO; c. nel caso di una società cooperativa, l'elenco dei soci di cui all'articolo 837 capoversi 1 e 2 CO; d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile, il registro delle azioni d'imprenditore di cui all'articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi; e. nel caso di un ente giuridico di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera, l'elenco dei titolari di cui all'articolo 9 della legge del ... sulla trasparenza delle persone giuridiche, è punito con la multa.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 311.0

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto; modifica di altri atti normativi

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
4. Legge federale del 13 giugno 2008⁷ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione	4. Legge federale del 13 giugno 2008⁸ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
<i>Art. 17 cpv. 4</i>	<i>Art. 17 cpv. 4 lett. o</i>
⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:	⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata: o. l'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 33 della legge del ... sulla trasparenza delle persone giuridiche.
5. Legge del 28 settembre 2012⁹ sull'assistenza amministrativa fiscale	5. Legge del 28 settembre 2012¹⁰ sull'assistenza amministrativa fiscale
<i>Titolo prima dell'art. 22^{ibis}</i>	<i>Titolo prima dell'art. 22^{ibis}</i>
Capitolo 4a: Trasparenza degli enti giuridici con sede principale all'estero e amministrazione effettiva in Svizzera	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 22^{ibis}</i>	<i>Art. 22^{ibis}</i>
Un ente giuridico con sede principale all'estero che ha la sua amministrazione effettiva in Svizzera deve tenere, nel luogo dell'amministrazione effettiva, un elenco dei suoi titolari. L'elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo di tali persone.	<i>Abrogato</i>
6. Legge del 23 giugno 2000¹¹ sugli avvocati	6. Legge del 23 giugno 2000¹² sugli avvocati
<i>Titolo prima dell'art. 12</i>	<i>Titolo prima dell'art. 12</i>
Sezione 3: Regole professionali e sorveglianza disciplinare	Sezione 3: Regole professionali
	<i>Titolo dopo l'art. 13</i>
	Sezione 3a: Obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
	<i>Art. 13a</i> Attività interessate
	¹ È sottoposto agli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo gli articoli 13b–13e l'avvocato che sostiene il suo cliente nella predisposizione o nell'esecuzione di una transazione avente per oggetto: a. la vendita o l'acquisto di un fondo; b. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;

⁷ RS 361

⁸ RS 361

⁹ RS 651.1

¹⁰ RS 651.1

¹¹ RS 935.61

¹² RS 935.61

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	c. la gestione o l'amministrazione di una società, una fondazione o un trust; d. l'organizzazione dei conferimenti di una società; e. la vendita o l'acquisto di una società; f. la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società, una fondazione o un trust; g. l'esercizio della funzione di azionista fiduciario. ² L'attività esercitata nell'ambito di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali non è sottoposta agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e. ³ L'attività d'intermediario finanziario è sottoposta alla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD).
	<i>Art. 13b</i> Obblighi di diligenza
	¹ Se accetta un mandato comprendente un'attività che ricade sotto l'articolo 13a, l'avvocato deve identificare il cliente sulla scorta di un documento probante. Se il cliente è una persona giuridica, l'avvocato deve prendere atto delle disposizioni della persona giuridica concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che la rappresentano. ² L'avvocato deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto del suo cliente. Se il cliente è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. ³ Se nel corso del mandato sorgono dubbi in merito all'identità del cliente o del suo avente economicamente diritto, l'avvocato procede nuovamente all'accertamento e alla verifica. ⁴ L'avvocato è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della transazione auspicata dal cliente. Chiarisce le circostanze e lo scopo della transazione se ciò è giustificato dalla situazione. ⁵ L'entità delle informazioni da raccogliere dipende dai rischi rappresentati dalla transazione e dal cliente nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. ⁶ Il Consiglio federale disciplina la portata degli obblighi di diligenza. Esso prevede obblighi semplificati o rafforzati per tenere conto dei rischi esigui o elevati derivanti dalla transazione o dal cliente. Definisce in particolare le situazioni in cui l'avvocato deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione conformemente al capoverso 4.
	<i>Art. 13c</i> Obbligo di allestire e conservare documenti
	¹ L'avvocato deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e alle verifiche previste dall'articolo 13b in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto; modifica di altri atti normativi

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	² L'avvocato verifica periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dai rischi rappresentati dalla transazione o dal cliente. ³ L'avvocato conserva i documenti per almeno dieci anni dopo il termine del mandato e in modo tale da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.
	<i>Art. 13d</i> Obbligo di prendere provvedimenti organizzativi
	L'avvocato prende i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi. Provvede in particolare a formare sufficientemente il suo personale e a svolgere i controlli.
	<i>Art. 13e</i> Obbligo di comunicazione
	¹ Se effettua una transazione finanziaria in nome e per conto del suo cliente e se le condizioni stabilite dall'articolo 9 capoversi 1^{er} e 1^{sexies} LRD sono soddisfatte per questa transazione, l'avvocato informa l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. ² Non è tenuto a comunicare i suoi sospetti se le informazioni di cui è in possesso sono protette dal segreto professionale. ³ Non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione. ⁴ Su richiesta dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, l'avvocato gli fornisce le informazioni complementari necessarie all'analisi della comunicazione in applicazione dell'articolo 23 capoverso 2 LRD.
	<i>Titolo prima dell'art. 14</i> Sezione 3b: Sorveglianza disciplinare
<i>Art. 14</i> Autorità cantonale di sorveglianza	<i>Art. 14</i> Autorità cantonale di sorveglianza
Ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio.	¹ Ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio. ² Ogni Cantone stabilisce che tale autorità effettui controlli per verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e può in particolare richiedere le informazioni necessarie agli avvocati o agli interessati e consultare o copiare i documenti necessari. ³ L'avvocato non può avvalersi del segreto professionale nei confronti dell'autorità cantonale di sorveglianza.
<i>Art. 15</i> Obbligo di comunicazione	<i>Art. 15</i> Obbligo di comunicazione
¹ Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.	¹ Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8,

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e.
² Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.	² Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e.
	<i>Art. 17a</i> Misure disciplinari in caso di violazione degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e
	¹ In caso di violazione degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari previste dall'articolo 17; la multa è fino a 100 000 franchi. ² L'autorità di sorveglianza può inoltre adottare le seguenti misure: a. fissare condizioni di natura personale o organizzativa; b. obbligare l'avvocato a escludere dalle attività sottoposte agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e una persona che esercita tale attività all'interno della sua organizzazione
<i>Art. 19 cpv. 4</i>	<i>Art. 19 cpv. 4</i>
⁴ Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare.	⁴ Se la violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare.
<i>Art. 25</i> Regole professionali	<i>Art. 25, rubrica, e cpv. 2</i> Regole professionali e obblighi secondo gli articoli 13b–13e
	² È anche soggetto agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e nella misura in cui la sua attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 13a.
7. Legge del 23 giugno 2006¹³ sugli investimenti collettivi	7. Legge del 23 giugno 2006¹⁴ sugli investimenti collettivi
<i>Art. 46 cpv. 3</i>	<i>Art. 46 cpv. 3</i>
³ La SICAV tiene un registro delle azioni d'imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi. Essa tiene inoltre conformemente all'articolo 697l del Codice delle obbligazioni un elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.	³ La SICAV tiene un registro delle azioni d'imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e gli indirizzi.
<i>Art. 46a</i> Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori	<i>Art. 46a</i>
¹ Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all'obbligo di annunciare di cui all'articolo 697j del Codice delle obbligazioni.	<i>Abrogato</i>

¹³ RS 951.31

¹⁴ RS 951.31

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto; modifica di altri atti normativi

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
² Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di annunciare sono rette dall'articolo 697m del Codice delle obbligazioni.	
8. Legge dell'8 novembre 1934¹⁵ sulle banche	8. Legge dell'8 novembre 1934¹⁶ sulle banche
<i>Art. 14b</i> Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative	<i>Art. 14b</i>
¹ Per l'acquisto di buoni di partecipazione non quotati, nei confronti della banca cooperativa si applicano per analogia l'obbligo di annunciare, l'onere della prova e l'obbligo di identificazione come per l'acquisto di azioni al portatore non quotate nei confronti della società anonima (art. 697i–697k e 697m CO). ² La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla banca cooperativa. ³ Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le disposizioni del diritto della società anonima sull'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (art. 697l CO).	<i>Abrogato</i>
9. Legge del 15 giugno 2018¹⁷ sugli istituti finanziari	9. Legge del 15 giugno 2018¹⁸ sugli istituti finanziari
	<i>Art. 61a</i> Scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza
	La FINMA e gli organismi di vigilanza possono scambiarsi le informazioni non accessibili al pubblico necessarie all'adempimento dei loro compiti.
10. Legge del 10 ottobre 1997¹⁹ sul riciclaggio di denaro	10. Legge del 10 ottobre 1997²⁰ sul riciclaggio di denaro
<i>Art. 1</i> Oggetto	<i>Art. 1</i> Oggetto
La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305 ^{bis} del Codice penale (CP), la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260 ^{quinquies} capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.	La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305 ^{bis} del Codice penale (CP), la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260 ^{quinquies} capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie, tra l'altro per prevenire la violazione delle misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb).
<i>Art. 2 cpv. 1</i>	<i>Art. 2 cpv. 1 lett. c, 3^{bis} e 3^{ter}</i>
¹ La presente legge si applica:	¹ La presente legge si applica: c. ai consulenti.

¹⁵ RS 952.0

¹⁶ RS 952.0

¹⁷ RS 954.1

¹⁸ RS 954.1

¹⁹ RS 955.0

²⁰ RS 955.0

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	^{3bis} Sono consulenti le persone che, a titolo professionale, prestano consulenza in ambito giuridico o contabile quando sostengono i propri clienti nella predisposizione o nell'esecuzione di una transazione avente per oggetto: a. la vendita o l'acquisto di un fondo; b. la costituzione di una società, una fondazione o un trust; c. la gestione o l'amministrazione di una società, una fondazione o un trust; d. l'organizzazione dei conferimenti di una società; e. la vendita o l'acquisto di una società.
	^{3ter} Sono consulenti anche le persone che, a titolo professionale, forniscono i seguenti servizi per i loro clienti: a. la costituzione di una società, una fondazione o un trust; b. la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società, una fondazione o un trust; c. l'esercizio della funzione di azionista fiduciario.
	<i>Art. 2b</i> Disposizioni di coordinamento materiali
	¹ Se, durante la predisposizione o l'esecuzione di una transazione, l'attività rientra sia nell'intermediazione finanziaria che nella consulenza ai sensi dell'articolo 2 capoverso ^{3bis} o ^{3ter}, si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari. ² Chiunque esercita sia l'attività d'intermediario finanziario sia l'attività di consulente è sottoposto alle pertinenti disposizioni. Può tuttavia dichiarare di assoggettare l'insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari. Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione. ³ Sono fatti salvi gli articoli 13a–13e della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (LLCA).
<i>Art. 8</i> Provvedimenti organizzativi	<i>Art. 8</i> Provvedimenti organizzativi
Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.	Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.
<i>Art. 8a cpv. 4 e 5</i>	<i>Art. 8a cpv. 4, ^{4bis}, nonché 5, secondo periodo</i>
⁴ I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.	⁴ Agli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sottostanno anche i commercianti che commerciano metalli preziosi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LCMP, nella misura in cui non sono intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3, o commerciano pietre preziose, se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 franchi in contanti.
	^{4bis} Agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno anche i commercianti che negoziano fondi, se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono un pagamento in contanti.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
⁵ Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.	⁵ ... Determina i metalli preziosi e le pietre preziose contemplati dal capoverso 4.
	<i>Titolo dopo l'art. 8a</i> Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti
	<i>Art. 8b</i> Obblighi di diligenza
	¹ I consulenti sottostanno ai seguenti obblighi: a. identificare il cliente (art. 3 cpv. 1); b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e b); c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7). ² I consulenti devono identificare l'oggetto e lo scopo della transazione auspicata dal cliente. ³ Devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione se ciò è giustificato in considerazione dei rischi elevati derivanti dalla transazione o dal cliente.
	<i>Art. 8c</i> Obblighi di diligenza semplificati o rafforzati
	¹ La portata degli obblighi di diligenza dipende dai rischi rappresentati dalla transazione o dal cliente. ² Il Consiglio federale disciplina la portata degli obblighi di diligenza. Esso prevede obblighi semplificati o rafforzati per tenere conto dei rischi esigui o elevati derivanti dalla transazione o dal cliente. Definisce in particolare le situazioni in cui il consulente deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione conformemente all'articolo 8b capoverso 3.
	<i>Art. 8d</i> Provvedimenti organizzativi
	I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.
<i>Art. 9 cpv. 1^{ter}, 1^{quater} e 2</i>	<i>Art. 9 cpv. 1^{ter}, 1^{quater}, 1^{quinquies}, 1^{sexies} e 2</i>
^{1ter} Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1 ^{bis} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.	^{1ter} Il consulente che: a. sa o ha il sospetto fondato che la transazione che predispone o esegue in nome e per conto del suo cliente è collegata a valori patrimoniali che: 1. sono in relazione con un reato ai sensi dell'articolo 260 ^{ter} o 305 ^{bis} CP, 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305 ^{bis} numero 1 ^{bis} CP, 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260 ^{quinquies} cpv. 1 CP);

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	b. interrompe le trattative relative ai suoi servizi a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a; c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 8b capoverso 3 sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.
¹ _{quater} Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.	¹ _{quater} Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1, ¹ _{bis} e ¹ _{ter} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.
	¹ _{quinquies} <i>Ex cpv.</i> ¹ _{quater}
	¹ _{sexies} Nei casi di cui ai capoversi ¹ _{bis} e ¹ _{ter} la definizione di sospetto fondato si applica per analogia al capoverso ¹ _{quinquies} .
² Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.	² Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all'obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se: a. effettua una transazione finanziaria in nome e per conto di un cliente; b. le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 CP.
	<i>Art. 9b cpv. ²_{bis}</i>
	² _{bis} Il consulente che effettua una comunicazione può interrompere la relazione d'affari in qualsiasi momento.
<i>Art. 10a cpv. 5</i>	<i>Art. 10a cpv. 5</i>
⁵ Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.	⁵ Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12, nonché le persone che eseguono verifiche.
<i>Art. 11a cpv. 1, 2, 3 e 4</i>	<i>Art. 11a cpv. 1, 2, 3 e 4</i>
¹ Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305 ^{ter} capoverso 2 CP, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.	¹ Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305 ^{ter} capoverso 2 CP, l'autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.
² Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.	² Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari o altri consulenti, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto; modifica di altri atti normativi

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio è tenuto a trasmettere informazioni soltanto alle condizioni dell'articolo 9 capoverso 2.
³ L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1–2 ^{bis} un termine per la consegna delle informazioni.	³ L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari e ai consulenti di cui ai capoversi 1–2 ^{bis} un termine per la consegna delle informazioni.
⁴ Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.	⁴ Il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoversi 1 e 5 si applica per analogia agli intermediari finanziari e ai consulenti che ricevono una richiesta dell'Ufficio di comunicazione in virtù del capoverso 2 o 2 ^{bis} .
<i>Art. 12, frase introduttiva</i>	<i>Art. 12, frase introduttiva e lett. d</i>
La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:	La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari e dei consulenti compete: d. agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per i consulenti.
	<i>Art. 12a</i> Disposizioni di coordinamento in materia di vigilanza
	¹ Chi, in veste di intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 2, è sottoposto a un'autorità di vigilanza istituita da una legge speciale ed esercita anche un'attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di tale autorità per l'insieme delle sue attività. ² Chi è affiliato a un organismo di autodisciplina riconosciuto per la sua attività di intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 3 ed esercita anche un'attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di questo organismo di autodisciplina per quanto concerne l'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2. ³ Gli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a ^{bis} , che sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43a LFINMA, sono assoggettati per l'insieme delle loro attività alla vigilanza dell'organismo di vigilanza competente per quanto concerne l'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2.
<i>Art. 14 cpv. 1, nonché cpv. 2, frase introduttiva</i>	<i>Art. 14 cpv. 1, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. a–d (concerne soltanto il testo tedesco)</i>
¹ Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.	¹ Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e i consulenti devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
² Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:	² Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 o i consulenti hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: a–d <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i>
<i>Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva</i>	<i>Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva</i>
¹ Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:	¹ Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 sezione 1 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Titolo dopo l'art. 17</i> Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3	<i>Titolo dopo l'art. 17</i> Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti
	<i>Inserire prima dell'art. 18</i> <i>Art. 17a</i> Modalità di adempimento degli obblighi di diligenza
	¹ Gli obblighi di diligenza secondo le sezioni 1 e 1b del capitolo 2 sono concretizzati per via d'ordinanza: a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3; b. dal Consiglio federale, per i consulenti. ² Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Possono riconoscere un'autodisciplina; tengono conto in particolare dei regolamenti degli organismi di autodisciplina.
<i>Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 3 e 4</i>	<i>Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 3 e 4</i>
¹ La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;	¹ La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti: d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano rispettare i loro regolamenti e gli obblighi derivanti dalla presente legge e applica le misure previste dall'articolo 19;
³ Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).	³ <i>Abrogato</i>
⁴ Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono: a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; b. garantire un'attività di controllo ineccepibile; c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; d. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.	⁴ <i>Abrogato</i>
<i>Art. 18a</i> Elenco pubblico	<i>Art. 18a</i> Rispetto del segreto professionale
¹ La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 affiliati a un'organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.	¹ Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).
² La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.	² Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono imperativamente soddisfare le seguenti condizioni: a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	b. garantire un'attività di controllo ineccepibile; c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; d. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.
	³ Nella misura strettamente necessaria al controllo, gli avvocati e i notai possono trasmettere le informazioni sottoposte al segreto professionale agli avvocati e ai notai incaricati di effettuare i controlli LRD.
	<i>Art. 18b</i> Elenco pubblico
	¹ La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica. ² La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.
<i>Art. 19²¹</i>	<i>Art. 19</i> Misure in caso di violazione degli obblighi secondo il capitolo 2
	¹ Se vi sono sospetti che un affiliato abbia violato gli obblighi secondo il capitolo 2 o le corrispondenti disposizioni di esecuzione, l'organismo di autodisciplina interessato avvia un procedimento e avvisa l'affiliato. Può incaricare uno specialista indipendente di accertare le fattispecie rilevanti. ² Se constatata che l'affiliato non ha rispettato i propri obblighi, l'organismo di autodisciplina adotta le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. Può in particolare: a. ordinare all'affiliato di porre rimedio all'irregolarità entro un congruo termine; b. emanare una decisione di accertamento; c. se una decisione esecutoria rimane disattesa nonostante diffida, far eseguire l'operazione ordinata a spese dell'affiliato; d. fissare condizioni di natura personale o organizzativa. ³ In caso di violazione grave o ripetuta degli obblighi da parte dell'affiliato, può inoltre adottare le seguenti misure: a. obbligare l'affiliato a escludere dalle attività sottoposte alla presente legge una persona che esercita tale attività all'interno della sua organizzazione; b. pubblicare la propria decisione, ad avvenuto giudicato, con l'indicazione dei dati personali delle persone interessate, fermo restando che la pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa; c. confiscare l'utile realizzato da un affiliato; per le modalità della confisca si applica per analogia l'articolo 35 LFINMA; d. ordinare l'esclusione di un affiliato. ⁴ Le misure possono essere combinate tra loro o con le sanzioni previste dall'articolo 19b.

²¹ Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	⁵ L'organismo di autodisciplina può imputare le spese del procedimento, ivi comprese le spese relative all'incarico di uno specialista indipendente, all'affiliato o a un ex affiliato se questi ha violato i suoi obblighi, ha provocato l'avvio del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. ⁶ Può ordinare misure contro affiliati che hanno dato disdetta dell'affiliazione o che ne sono stati esclusi se le misure sono in relazione con i fatti che si sono verificati durante il periodo dell'affiliazione. ⁷ L'organismo di autodisciplina informa: a. l'autorità competente secondo l'articolo 19b nei casi di violazione grave o ripetuta degli obblighi da parte dell'affiliato; b. l'autorità penale competente in caso di sospetto di violazione dell'articolo 9.
<i>Art. 19a</i> ²²	<i>Art. 19a</i> Obbligo di collaborazione
	Le persone affiliate, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e le imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante alle persone affiliate devono fornire all'organismo di autodisciplina le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.
<i>Art. 19b</i> ²³	<i>Art. 19b</i> Sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi secondo il capitolo 2
	¹ L'intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 3 o il consulente che viola gli obblighi disciplinati dal capitolo 2 o le corrispondenti disposizioni di esecuzione è tenuto a pagare un importo sino a 100 000 franchi. ² L'autorità può pronunciare un avvertimento o un ammonimento. Se le circostanze lo giustificano, segnatamente se il comportamento è stato nel frattempo corretto, l'autorità può esimersi completamente dall'avviare un procedimento o dal pronunciare una sanzione. ³ Per stabilire la sanzione appropriata, l'autorità tiene conto della natura e della gravità del comportamento contestato e della colpa dell'intermediario finanziario o del consulente, nonché della sua situazione personale e finanziaria. Può tenere conto di altre misure o pene pronunciate per lo stesso comportamento quando il loro cumulo comporterebbe una sanzione sproporzionata. ⁴ Se una fattispecie concerne una violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9, le sanzioni sono disciplinate esclusivamente dall'articolo 37. ⁵ Il procedimento è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. Deve essere avviato entro sette anni a decorrere dal giorno in cui il comportamento contestato si è verificato o ha cessato di verificarsi. ⁶ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) istruisce e giudica le infrazioni.

²² Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625). Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

²³ Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625). Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto; modifica di altri atti normativi

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 22a cpv. 1 e 2 lett. c</i>	<i>Art. 22a cpv. 1 e 2 lett. c</i>
¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001) ²⁴ del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.	¹ Il DFF trasmette alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale e alle autorità cantonali di sorveglianza di cui alla LLCA i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone od organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001) ²⁵ del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.
² La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF: c. agli organismi di autodisciplina, all'attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.	² La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF: c. agli organismi di autodisciplina, all'attenzione dei loro affiliati.
<i>Art. 23 cpv. 5</i>	<i>Art. 23 cpv. 5 e 7</i>
⁵ Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l'articolo 305 ^{ter} capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.	⁵ Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o da un consulente secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a o capoverso 1 ^{er} lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305 ^{ter} capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario o consulente, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.
	⁷ Lo scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione è effettuato tramite il sistema di cui al capoverso 3. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) definisce lo standard per i dati applicabile alle informazioni trasmesse tramite il sistema.
<i>Art. 24 cpv. 1 lett. b</i>	<i>Art. 24 cpv. 1 lett. b</i>
¹ Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che: b. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e	¹ Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che: b. vigilano affinché i loro affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2;
<i>Art. 25 cpv. 2 e 3</i>	<i>Art. 25 cpv. 2, 3 e 4</i>
² Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.	² <i>Abrogato</i>
³ Il regolamento determina inoltre: a. le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari; b. le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2; c. sanzioni adeguate.	³ Il regolamento determina: a. le condizioni di affiliazione e di esclusione delle persone; b. le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2.
	⁴ Il regolamento può precisare il modo in cui gli affiliati devono osservare gli obblighi di diligenza.

²⁴ www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

²⁵ www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto; modifica di altri atti normativi

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 26 cpv. 1</i>	<i>Art. 26 cpv. 1</i>
¹ Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.	¹ Gli organismi di autodisciplina tengono l'elenco dei loro affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.
<i>Art. 27 cpv. 5</i>	<i>Art. 27 cpv. 5</i>
⁵ L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.	⁵ L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se l'affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.
<i>Art. 28 cpv. 2</i>	<i>Art. 28 cpv. 2</i>
² In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.	² In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, i suoi affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.
<i>Art. 29 cpv. 1 e 3</i>	<i>Art. 29 cpv. 1 e 3</i>
¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e l'Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.	¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale, il DFF, l'autorità che tiene il registro degli aventi economicamente diritto, le autorità cantonali competenti di cui alla LLCA, l'autorità di controllo di cui all'articolo 33 della legge del ... sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e l'Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari di riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.
³ L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.	³ L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale e alle autorità cantonali competenti di cui alla LLCA le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.
<i>Art. 29a cpv. 4, primo periodo</i>	<i>Art. 29a cpv. 4, primo periodo</i>
⁴ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. ...	⁴ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario o di un consulente con le competenti autorità di perseguimento penale. ...
<i>Art. 29b</i>	<i>Art. 29b, rubrica</i> Scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione
	<i>Art. 29c</i> Scambio di informazioni con la FINMA
	Gli organismi di vigilanza, gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti, ivi comprese le informazioni non accessibili al pubblico.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 30 cpv. 2 lett. a</i>	<i>Art. 30 cpv. 2 lett. a</i>
² L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti: a.	² L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti: a. il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;
<i>Art. 32 cpv. 3</i>	<i>Art. 32 cpv. 3</i>
³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.	³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.
<i>Art. 34 cpv. 1 (testo in vigore dal 1° settembre 2023)</i>	<i>Art. 34 cpv. 1</i>
¹ Gli intermediari finanziari tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.	¹ Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono archivi o banche dati separati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.
<i>Art. 35 cpv. 2</i>	<i>Art. 35 cpv. 2</i>
² L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.	² L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale, l'autorità che tiene il registro degli aventi economicamente diritto, l'autorità di controllo di cui all'articolo 33 LTPG e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.
11. Legge del 3 ottobre 2008²⁶ sui titoli contabili	11. Legge del 3 ottobre 2008²⁷ sui titoli contabili
<i>Art. 23a</i> Trasmissione di informazioni	<i>Art. 23a</i>
L'ente di custodia designato da una società anonima secondo l'articolo 697i capoverso 4 o l'articolo 697j capoverso 3 del Codice delle obbligazioni deve assicurare che gli enti di custodia che, a catena, lo seguono, trasmettano su richiesta le seguenti informazioni: a. il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dell'azionista; e b. il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dell'avente economicamente diritto.	<i>Abrogato</i>

²⁶ RS 957.1

²⁷ RS 957.1